

**REGOLAMENTO (CE) N. 553/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 marzo 2000**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

| Codice prodotto | Destinazione delle restituzioni <sup>(1)</sup> | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--|------------------------------|
|                 |  | EUR/100 unità                |
| 0105 11 11 9000 | 01   | 1,40                         |
| 0105 11 19 9000 | 01   | 1,40                         |
| 0105 11 91 9000 | 01   | 1,40                         |
| 0105 11 99 9000 | 01   | 1,40                         |
|                 |  | EUR/100 kg                   |
| 0207 12 10 9900 | 02   | 28,00                        |
|                 | 03   | 25,00                        |
| 0207 12 90 9190 | 02   | 28,00                        |
|                 | 03   | 25,00                        |
| 0207 12 90 9990 | 02   | 28,00                        |
|                 | 03   | 25,00                        |

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Belarussia, la Georgia, il Kazachistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e l'Ucraina.

**NB:** I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.